

All. A

Proposta di legge

Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico “Autodromo internazionale della Toscana – Mugello. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r.89/1998.

Sommario

Preambolo

Indice

Capo I - Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico “Autodromo internazionale della Toscana – Mugello”. Modifiche alla l.r.48/1994

Art. 1 – Individuazione di impianti di rilevanza strategica regionale. Modifiche all’articolo 1 della l.r.48/1994.

Art. 2 - Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico “Autodromo internazionale della Toscana – Mugello”. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 48/1994.

Capo II – Modalità operative per i controlli in materia di inquinamento acustico e disposizioni per l’attuazione del piano aziendale di risanamento acustico. Modifiche alla l.r.89/1998

Art.3 - Integrazione del contenuto del regolamento regionale di attuazione in materia di inquinamento acustico. Modifiche all’articolo 2 della l.r.89/1998.

Art.4 - Disposizioni relative al periodo necessario per l’attuazione del piano aziendale di risanamento acustico. Modifiche all’articolo 13 della l.r.89/1998.

Art.5 - Disposizioni transitorie per l’adeguamento del regolamento di attuazione previsto dall’articolo 2 della l.r.89/1998

Visto l’articolo 117, commi 2, 3 e 4, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n) , dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);

Considerato quanto segue:

1. occorre disciplinare la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti, quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicati alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato;
2. è necessario riconoscere l'importanza strategica dell'autodromo internazionale della Toscana, situato nel del Mugello, che rappresenta il circuito automobilistico e motociclistico più importante della Regione, per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici e attività ricreative;
3. nel rispetto della normativa statale di riferimento, occorre disciplinare le modalità di svolgimento delle attività svolte nel circuito automobilistico e motociclistico;
4. occorre prevedere alcune modifiche del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 2 della l.r.89/1998, per disciplinare le modalità operative per l'effettuazione dei controlli in materia di inquinamento acustico;

Approva la presente legge;

Capo I
Modifiche alla l.r.48/1994

Art.1
Individuazione di impianti di rilevanza strategica regionale.
Modifiche all'articolo 1 della l.r.48/1994.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore) è inserito il seguente :

“ 1 bis. La presente legge, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, detta altresì la disciplina per la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicate alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo di rilevanza strategica regionale, anche al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato.”.

Art. 2

Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico “Autodromo internazionale della Toscana – Mugello”.

Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 48/1994.

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 48/1994, è inserito il seguente :

“ Art. 8 bis.

Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico “Autodromo internazionale della Toscana – Mugello”

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1 bis, la Regione riconosce l' “Autodromo internazionale della Toscana – Mugello”, situato nel comune di Scarperia e San Piero, quale circuito automobilistico e motociclistico di rilevanza strategica regionale per la circolazione di veicoli a motore e lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici ed attività ricreative.

2. Ai fini della gestione dell'impianto di cui al comma 1, il comune territorialmente competente può chiedere al gestore, mediante stipula di apposita convenzione, di adottare misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a realizzare un sistema di monitoraggio acustico.

3. Le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.) hanno durata quinquennale e non possono essere previste per più di 280 giorni annui di attività continuativa.

4. Le deroghe di cui al comma 3, che, di norma, non prevedono l'esercizio di attività motoristica nelle fasce orarie comprese tra le ore 20.30 e le ore 7.30, rispettano comunque i limiti previsti dall'articolo 3, comma 7 del d.p.r.304/2001.”.

Capo II

Modalità operative per i controlli in materia di inquinamento acustico e disposizioni per l'attuazione del piano aziendale di risanamento acustico.

Modifiche alla l.r.89/1998

Art.3

Integrazione del contenuto del regolamento regionale di attuazione

in materia di inquinamento acustico. Modifiche all'articolo 2 della l.r.89/1998.

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1998, n.89 (Norme in materia di inquinamento acustico), è inserita la seguente:

“h bis) nel rispetto della normativa statale di riferimento, le modalità operative per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 14 e 15.

Art.4

Disposizioni relative al periodo necessario per l'attuazione del piano aziendale di risanamento acustico.

Modifiche all'articolo 13 della l.r.89/1998.

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 13 della l.r.89/1998, dopo le parole “dal comune e dall'A.R.P.A.T.”, è inserita la seguente frase: “Al momento della presentazione del piano di risanamento, il comune, sentito il parere di A.R.P.A.T., valuta se l'attività produttiva o commerciale rumorosa possa proseguire senza interruzione, durante il periodo necessario per l'attuazione delle misure previste del piano aziendale di risanamento acustico”.

Art.5

Disposizioni transitorie per l'adeguamento del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 2 della l.r.89/1998

1. Le modifiche al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 2 della l.r.89/1998 conseguenti alle modifiche previste dall'articolo 3 della presente legge, sono effettuate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.